

AVVOCATI STABILITI ED UTILIZZO DEL TITOLO PROFESSIONALE

Si rammenta ai Colleghi iscritti nella Sezione Speciale degli avvocati stabiliti di cui al D.lgs. 2.2.2001 n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale), dell'albo dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, che il combinato disposto degli artt. 2, 4 e 7 del predetto decreto legislativo impone l'obbligo di utilizzare, nell'esercizio della professione, **il solo titolo professionale di origine**, indicato per intero (senza abbreviazioni o sincopi), nella lingua ufficiale dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e, soprattutto, tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (CNF parere 24/5/2012 n. 31).

L'obbligo di evitare qualsivoglia confusione con il titolo di avvocato deve ritenersi esteso ad ogni forma di comunicazione, informazione e pubblicità, ivi compreso, tra l'altro, il contenuto della carta intestata, dei biglietti da visita e/o del sito web dell'iscritto, che non potranno limitarsi a riportare, a titolo esemplificativo, la mera qualifica di "Avv. stab.", od altra a questa analoga.

Il titolo italiano di "Avvocato" non può essere speso dall'avvocato stabilito nemmeno in forma abbreviata (per es. "Avv.") e non può, dunque, essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nell'indirizzo mail o PEC (CNF parere 22/10/14 n. 72). Inoltre la qualifica di "stabilito" deve essere chiaramente indicata e non può essere limitata alla sola indicazione, dopo il titolo di origine, della lettera "S." ovvero dell'abbreviazione "Stab.", trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare correttamente (CNF sentenza 26/9/14 n. 115 ; parere 22 ottobre 2014, n. 72,).

L'utilizzo del titolo italiano di "Avvocato", oltre che costituire condotta illecita (art.348 c.p.) con ogni connessa conseguenza di carattere penale, non consentirà di ottenere la dispensa dalla prova attitudinale , anche se effettuato in buona fede. Ciò perché verrebbe a mancare quel requisito di "regolarità" che deve connotare l'attività svolta dallo Stabilito nel paese che lo ospita (Cass. Sez. Un. 22/12/2011 n. 28340; Cass. Civ., Sez. Unite, 15 marzo 2016, n. 5073).

"Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l'abbreviazione "Av.", anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante" (da ultimo CNF sentenza del 12 settembre 2018, n. 104. In arg. cfr., pure, CNF, sentenza del 26 settembre 2014, n. 115, relativa all'uso delle sigle "Avv. S." e "Avv. Stab.").

L'utilizzo del titolo conforme alla legge, peraltro, è presupposto essenziale ai fini del riconoscimento del triennio di stabilimento per l'integrazione nell'albo ordinario .

Secondo il disposto normativo, la Giurisprudenza della Cassazione e i pareri del CNF hanno chiarito che, ai fini dell'integrazione nell'albo ordinario *"occorre che l'avvocato stabilito abbia, per almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, esercitato in Italia «in modo effettivo e regolare» la professione «con il titolo professionale di origine»* perché possa ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 d.lgs. n. 115/1992. Ed aggiunge l'art. 12 cit. che per esercizio effettivo e regolare della professione si intende *"l'esercizio reale dell'attività professionale svolta senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana."* Quindi, al fine di conseguire la dispensa suddetta, l'esercizio della professione forense da parte dell'avvocato stabilito deve essere:

a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione;

- b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio;
- c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico;
- d) con il titolo professionale di origine».

Il presupposto dell'esercizio effettivo e regolare della professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni non è integrato ove l'avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine (Cass. Civ., Sez. Unite, 15 marzo 2016, n. 5073, CNF, parere 16 marzo 2016, n. 44).

Pertanto, l'attività esercitata con titoli diversi da quelli prescritti dalla normativa non è idonea a integrare il suindicato presupposto normativo dell'esercizio effettivo e regolare nel triennio dell'attività giudiziaria (sul principio, anche CNF sent. nn. 59 del 10.05.2017e n.129 del 27.09.2017).

*** **

Si rende necessario rammentare, altresì, l'osservanza delle seguenti linee guida al fine del corretto esercizio del diritto di stabilimento. All'uopo è doveroso ricordare che l'avvocato stabilito:

- è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine Italiano un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva;
- è tenuto all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato;
- è soggetto al potere disciplinare della commissione competente nonché alle norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato;
- è soggetto agli stessi obblighi in materia di assicurazione nonché agli obblighi formativi previsti per gli avvocati italiani,
- deve comunicare al Consiglio il proprio indirizzo PEC e numero di polizza per RC Professionale ;
- è soggetto all'obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Ciò in quanto l'art.21 c.8 L. 247/2012 ha previsto che l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Forense .

*** **

Attività giudiziale. In ordine alle prestazioni giudiziali e quindi nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire d' "intesa" con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti (pareri CNF 24/5/12 n.31; 30 gennaio 2015, n. 6).

Intesa e mandato . L'intesa di cui all'art.8 D. Lgs 2/2/2001 n.96 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa dinanzi al Giudice od all'Autorità Giudiziaria procedente anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito. L'intesa dovrà avere data anteriore alla data riportata in tali atti non potendo con esse coincidere. (Trib. Verona ordinanza 13/12 2012, Trib. Milano n.12222/2017,CNF, sent. 25 maggio 2015 n. 72; pareri 30 gennaio 2015, n. 68; 9 aprile 2014, n. 27). Non vi può essere un affiancamento in via generale ad un Avvocato abilitato ma l'intesa deve essere rilasciata con riferimento specifico ad ogni singola procedura (analogamente a quanto accade per la procura speciale ex art. 83 c.p.c.). Non è, pertanto, ammissibile l' "intesa" per il tramite di un'unica scrittura privata , da valere

indifferentemente per una serie indeterminata di processi, poiché ciò comporterebbe, di fatto, per l'avvocato stabilito affiancato una piena e definitiva abilitazione, sottraendolo al controllo dell'avvocato italiano (pareri CNF 24/5/12 n.31; 53/2013 n. 68/2014, n. 1 del 19 ottobre 2016).

L' "intesa" dovrà, quindi, sempre contenere l'indicazione del contenzioso al quale si riferisce, oltre che essere indirizzata ad una specifica autorità giudiziaria. La natura della norma è imperativa e la finalità della previsione è di natura pubblicistica, in quanto finalizzata a un controllo processuale e pubblicistico sul rispetto degli obblighi che devono essere osservati nell'esercizio dell'attività del difensore.

L'inosservanza a tali prescrizioni potrebbe comportare la nullità dell'atto giudiziario sottoscritto dal solo Avvocato stabilito (e comunque degli atti processuali da questo compiuti) .

Si ritiene consentito anche l'esercizio della professione dinnanzi le giurisdizioni superiori, purchè l'avvocato Italiano con cui lo stabilito agisce di intesa sia a ciò abilitato e che l'avvocato stabilito abbia maturato l'anzianità richiesta ed abbia frequentato lodevolmente e proficuamente la Scuola Superiore dell'Avvocatura (art.9 DLgs 96/2001 così come integrato dall'art. 22 c.2 legge 247/2012).

Il difetto delle dichiarazioni d'intesa o qualsivoglia riferimento alle stesse, impedisce la valutazione sulle effettive modalità con cui si è svolto l'affiancamento dell'avvocato iscritto nel foro italiano, nel triennio di stabilimento.

Attività stragiudiziale. Nessun limite è previsto per prestazioni stragiudiziali. Dovranno essere osservati le norme deontologiche riguardanti i doveri e le incompatibilità degli avvocati, nonché le norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza e la pubblicità.

Si rammenta, altresì, che la verifica del requisito della condotta irreprensibile, già specchiatissima e illibata (art. 17 della legge n. 247 del 2012, già art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), è imprescindibile al momento della richiesta di iscrizione all'albo degli avvocati, dopo un triennio di effettivo svolgimento della professione in Italia con il titolo acquisito in altro Stato membro: in quella sede, ove il richiedente intenda abbandonare la qualifica acquisita in altro Stato membro per conseguire il titolo professionale previsto dalla legislazione italiana, sorge l'obbligo, per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti di iscrizione, ivi compresi quelli di onorabilità. (CNF, sentenza del 22 dicembre 2017, n. 225)

*** **

Iscrizione nell'elenco degli avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello stato e nelle liste dei difensori d'ufficio.

L'avvocato stabilito non può essere iscritto nei suddetti elenchi (pareri CNF : n. 61 del 24 ottobre 2012; n. 39 del 21 maggio 2014; n. 116 del 10 dicembre 2014) .L'Avvocato Stabilito possiede uno status limitato, richiedendosi per lo svolgimento di attività giudiziale un'integrazione di poteri realizzata con l'affiancamento a professionista abilitato. La difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato costituiscono attività giudiziali per le quali è richiesta una piena capacità processuale che possa consentire al difensore, nell'interesse del cliente, il pieno espletamento del mandato. Dovendo l'Avvocato Stabilito agire d'intesa con altri avvocati, esplicherebbe una difesa limitata tale da indurre a ritenere l'insussistenza, in capo al professionista, di quelle competenze specifiche che presiedono alla formazione tanto degli elenchi dei difensori d'ufficio quanto di quelli dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato (parere 9 CNF 24/10/12 n. 61 cit., CNF parere 10/12/2014

n.116).In particolare, per il Patrocinio a Spese dello Stato, in considerazione della vigente normativa a riguardo, l'avvocato stabilito, proprio in virtù della circostanza che deve agire d'intesa con un professionista nazionale, non risulta possedere quelle "attitudini ed esperienza professionale specifica" richieste dall'art. 81 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, oltre i due anni di iscrizione nell'Albo degli avvocati, (requisito che nel caso di specie non sussiste, non essendosi ancora perfezionato il procedimento di integrazione previsto ex lege) e non avere sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda. Peraltro, le summenzionate circostanze comportano una possibile limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, inconciliabili con il mandato difensivo previsto nei giudizi con il Patrocinio a spese dello Stato, la cui normativa contempla l'impossibilità di una doppia liquidazione per l'avvocato, comportando, tale elemento, una presunzione di abbenza non consentita ex lege.

*** **

Anzianità di iscrizione. L'anzianità di iscrizione nell'Albo dell'Avvocato Stabilito non è cumulabile con l'anzianità di iscrizione nell'Albo Ordinario. L'iscrizione alla sezione speciale, infatti, è propedeutica ad una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense (caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un avvocato iscritto all'albo).

Le due iscrizioni corrispondono, pertanto, a due diverse forme di esercizio della professione che avvengono per di più sulla base di due titoli diversi, quello straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per l'iscritto all'Albo ordinario. (CNF pareri: 10/4/13 n. 42; 16/3/2016 n. 27; 16/3/ 2016, n. 44).

Salerno, li

7.12.2018

Il Presidente

(avv. Americo Montera)

Il Consigliere Segretario

(Avv. Gaetano Paolino)